



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Funded by
the European Union

Programma ERASMUS+
Mobilità per Staff Call 2024

**ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI
KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell'ambito del Programma Erasmus+
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER**

ACCORDO N. 2024/000207795
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

Codice progetto: **2024 - 1-IT02-KA131-HED-000207795**

*L'Accordo deve essere firmato prima dal **Partecipante** e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.*

Anno Accademico: 20../20..

Erasmus+ numero ID della mobilità: n/a

PREMESSA

Il presente **Accordo** ("l'Accordo") è concluso **tra** le seguenti parti:

da una parte

Università degli Studi di Firenze Codice Erasmus: I FIRENZE01

Indirizzo ufficiale per esteso:	Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
Indirizzo di posta elettronica:	erasmus@adm.unifi.it

In seguito, denominato "**I Istituto**", rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da

Nome: Alessandra
Cognome: Petrucci
Funzione: Rettrice

e dall'altra dal "Partecipante"

Sig./Sig.ra nome e cognome:

In seguito, denominato "**Il Partecipante**"

CODICE FISCALE:
Data di nascita:
Indirizzo per esteso:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:



Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:

[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi europei Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo]:

Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:	
Nome dell'intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):	
Nome della Banca:	
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:	
IBAN:	

Le parti di cui sopra

HANNO CONCORDATO

i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

Allegato I **Erasmus+ mobility agreement for staff mobility for teaching**

Allegato II **Note Tecniche**

Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.



Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include:

- Un contributo giornaliero per il supporto individuale
- Un contributo finanziario per il viaggio (green o non green)
- Un supporto all'inclusione [*nel caso di supporto aggiuntivo sulla base di costi reali*]
- Un contributo di viaggio per il viaggio costoso [*da sostituirsi al contributo per il viaggio*]

Il partecipante gode di [*selezionare le opzioni applicabili*]:

- Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
- Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ ("zero grant")
- Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Erasmus+ ("zero grant")

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità Erasmus+.

1.3 Il **Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell'Allegato I.

1.4 Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 La mobilità in presenza

Inizierà il	
E si concluderà il	

2.2 Il periodo oggetto del presente Accordo include:

- o Un periodo di mobilità fisica dal _____ al _____ per un totale di giorni _____ (*specificare il totale dei giorni di mobilità fisica*)



- o Una componente virtuale dal _____ al _____ (nel caso di *blended mobility*)
- o Eventuali Giorni di viaggio coperti da contributo _____ (specificare il nr. dei giorni di viaggio)

2.3 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di docenza/docenza+formazione all'estero (*Certificate of attendance*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inclusa la componente virtuale (se del caso).

Denominazione dell'Istituto ospitante	
Codice ERASMUS (se del caso)	
Paese	

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2024 e nelle relative Disposizioni Nazionali.

3.2 Il **Partecipante** riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _____ giorni di mobilità fisica. [Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il partecipante non riceverà il contributo finanziario per una parte o per l'intero periodo di mobilità, il numero di giorni indicato dovrà essere adeguato di conseguenza].

3.3 Il Partecipante deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l'Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente accordo.

3.4 L'Istituto adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per viaggio e soggiorno a seguito della presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne dell'Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note Tecniche (Allegato II). Nessun rimborso è previsto per periodi di mobilità "virtuali" svolti a distanza (*distance training activity*) dal luogo di lavoro o di residenza.

3.5 Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità (oppure, ove il partecipante abbia diritto ad un contributo di viaggio, il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso e il contributo di viaggio per i mezzi di trasporto sostenibili), ove applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.



ARTICOLO 4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

- 4.1** Per essere ammissibili, i costi devono essere effettivamente utilizzati dal **Partecipante** nel periodo indicato nell'Articolo 2 e/o essere necessari per la realizzazione delle attività nell'Allegato. I costi devono essere conformi alla normativa nazionale applicabile in materia fiscale, di lavoro e di previdenza sociale.
- 4.2** I costi effettivi sostenuti (ad esempio il contributo aggiuntivo per l'inclusione) devono essere giustificati con documenti quali fatture, ricevute, ecc.
- 4.3** Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione. Il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio o in caso di partecipazione a *traineeship* purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 4.4** Il **Partecipante** non può richiedere un rimborso per le perdite del cambio di valuta o per le spese bancarie addebitate dalla banca del **Partecipante** per i trasferimenti dall'organizzazione di appartenenza.

ARTICOLO 5 – RECUPERO

- 5.1** Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall'Istituto se il **Partecipante** non rispetta i termini dell'Accordo. Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 6.1** L'Istituto deve assicurarsi che il **Partecipante** disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinché lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata.
- 6.2** La copertura assicurativa deve comprendere almeno una **copertura sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni**.

[In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso di una mobilità extra UE. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.

Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La



regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.

Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni:

- denominazione compagnia assicurativa:
- numero e polizza assicurativa

Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.

6.3 La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:

- l'organizzazione
- il partecipante
- l'organizzazione ospitante

ARTICOLO 7 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

7.1 Il Partecipante può effettuare la valutazione linguistica OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del periodo di mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS (e se compatibile con la durata della mobilità e utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS):
<https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language>

ARTICOLO 8 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE

8.1 Il Partecipante, deve trasmettere tramite lo strumento online EU Survey il Rapporto Narrativo sul proprio periodo di mobilità debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione nella casella di posta indicata nel presente contratto. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del proprio Istituto.

ARTICOLO 9 – ETICA E VALORI

9.1 L'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale

9.2 Il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

9.3 Se il **Partecipante** viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta.



ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI

10.1 Tutti i dati personali previsti dal contratto saranno trattati dal titolare del trattamento individuato nell'informativa sulla privacy in conformità alla normativa applicabile in materia di dati, in particolare al Regolamento 2018/1725 e alle relative leggi nazionali sulla protezione dei dati e per le finalità previste dall'accordo. Informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>.

10.2 Tali dati saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e della Commissione europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

10.3 Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

11.1 L'Accordo può essere sospeso su iniziativa del **Partecipante** o dell'organizzazione se circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. Articolo 16) — rendono l'attuazione impossibile o eccessivamente difficile. La sospensione avverrà il giorno concordato mediante comunicazione scritta tra le parti. L'Accordo potrà essere ripreso successivamente.

11.2 L'organizzazione può, in qualsiasi momento, sospendere la convenzione, se il partecipante ha commesso o è sospettato di aver commesso:

a) errori sostanziali, irregolarità o frodi o

b) grave violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, presentazione di informazioni false, mancata fornitura delle informazioni richieste, violazione delle regole etiche (se applicabili), ecc.

11.3 Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'attuazione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione verrà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione.

11.4 Durante la sospensione non verrà corrisposto alcun sostegno economico al **Partecipante**.

11.5 Il **Partecipante** non può chiedere alcun risarcimento danni a causa della sospensione da parte dell'organizzazione



11.6 La sospensione non pregiudica il diritto dell'organizzazione di risolvere l'accordo (cfr. Articolo 13).

ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

12.1 L'Accordo può essere risolto da entrambe le parti qualora si verificano circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.

12.2 In caso di risoluzione per causa di forza maggiore (cfr. Articolo 16), il Partecipante ha il diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.

12.3 In caso di grave violazione degli obblighi o se il **Partecipante** ha commesso irregolarità, frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, crimini legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o traffico di esseri umani, l'organizzazione può risolvere il contratto dandone formale comunicazione alla controparte.

12.4 L'organizzazione si riserva il diritto di avviare un'azione giudiziaria nel caso in cui l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al **Partecipante** tramite lettera raccomandata.

12.5 La risoluzione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione: "data di cessazione".

12.6 Il **Partecipante** non potrà pretendere alcun risarcimento danni a causa della risoluzione da parte dell'organizzazione

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

13.1 Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia nazionale per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

13.2 Qualsiasi conclusione relativa all'accordo può portare alle misure di cui all'Articolo 6 o ad ulteriori azioni legali nei termini della legge nazionale applicabile.

ARTICOLO 14 – DANNI

14.1 Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

14.2 L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a



danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

ARTICOLO 15 – FORZA MAGGIORE

15.1 La parte impossibilitata per causa di forza maggiore ad adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo non può essere considerata inadempiente.

15.2 Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento che:

- impedisce a ciascuna delle parti di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'Accordo,
- era una situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
- non sia dovuto ad errore o negligenza da parte loro (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e
- si riveli inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

15.3 Qualsiasi situazione costituente causa di forza maggiore dovrà essere formalmente comunicata alla controparte senza ritardo, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.

15.4 Le parti dovranno immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a causa di forza maggiore e fare il possibile per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 16 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

16.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

16.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito l'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Funded by
the European Union

Programma ERASMUS+
Mobilità per Staff Call 2024

A

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

FIRME

Il Partecipante

Per l'Istituto

Nome/cognome/

Nome/cognome/funzione

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Funded by
the European Union

A

Programma ERASMUS+
Mobilità per Staff Call 2024

ALLEGATO I

MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en